

Roma, 14 maggio 2018

*Al personale Docente
Agli Studenti*

Oggetto: Nota informativa sull'entrata in vigore della nuova normativa sulla professione di osteopata

In Italia, ad oggi, la formazione in materia osteopatica è di competenza di scuole di natura privata come previsto dalla Legge del 14 gennaio 2013, n. 4, facendo parte l'osteopatia delle professioni non ordinate in ordini e collegi (c.d. "professioni non regolamentate").

Con la Legge dell'11 gennaio 2018, n. 3, avente ad oggetto "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" (c.d. Ddl Lorenzin), pubblicata in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2018 ed entrata in vigore il 15 febbraio 2018, è stata definita l'area delle professioni socio sanitarie.

Per quanto di interesse, si riportano gli articoli 6 e 7 della predetta legge:

Art. 6.

Modifica dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43

1. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). - 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.
4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

Art. 7

Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie **sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico**, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.
2. Con **accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, **i criteri di valutazione dell'esperienza professionale** nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, di concerto con il Ministro della salute, **da adottare entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

* _ * _ *

Si premette che la predetta legge è ancora lontana dalla piena attuazione perché dovranno essere emanati una serie di decreti attuativi per rendere effettivamente operativa la nuova norma.

Ciò detto, è subito da evidenziare anche che la **professione sanitaria dell'osteopata è stata meramente "individuata"** dalla citata legge, cioè si è rilevato che esiste nel conteso italiano ma devono esserne definiti ambiti di attività e percorsi formativi.

Difatti, perché la professione di osteopata sia "istituita" occorrono:

1. un **parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità** (art. 6, comma 2), che dovrà considerare, tra l'altro, che *"la definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse"*, come previsto dall'art. 6 comma 4;
2. un **accordo della Conferenza Stato Regioni** (art. 6, comma 2 ed art. 7, comma 2) da recepirsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in cui siano stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata, **i criteri di valutazione dell'esperienza professionale** nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;

3. un **decreto del MIUR**, di concerto con il Ministro della Salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità (art. 7, comma 2, ult. periodo), per definire l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Le tappe 2 e 3 sono previste, rispettivamente, entro 3 mesi e 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Pertanto, gli osteopati che hanno frequentato scuole private, solo dopo l'attuazione del percorso "istitutivo" descritto in precedenza, dovranno (anzi potranno) confrontarsi con "criteri di valutazione dell'esperienza professionale" che verranno fissati dall'accordo della Conferenza Stato Regioni.

Inoltre, successivamente all'"istituzione" della professione di osteopata, dovranno essere definiti "l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia (...) nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi" (vd art. 7, comma 2, ult. periodo), il tutto, come detto, con decreto del MIUR, di concerto con il Ministro della salute.

In definitiva, al momento, la citata Legge n. 3/2018 non prevede nulla in tema di formazione.

Solo dopo l' "istituzione" del profilo professionale e del (successivo) corso di laurea, si potranno valutare titoli pregressi, eventuali equipollenze ed equivalenze amministrative che potranno tener conto di molti criteri.

Ciò detto, la Legge n. 3/2018 prevede che l'osteopata è un professionista sanitario quindi, verosimilmente, porterà gli osteopati ad iscriversi ad un albo professionale. Ad oggi, come detto, non sono ancora stati definiti i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti per i titoli pregressi acquisiti prima dell'entrata in vigore della stessa legge. Anche se l'equipollenza non trasformerà un diploma in laurea, dovrebbe però consentire ai professionisti di continuare ad esercitare la professione sulla base di una valutazione che verrà stimata dal Ministero della Sanità (di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), con eventuali percorsi formativi integrativi.

In definitiva, ad oggi, è difficile conoscere come verrà gestita la questione relativa ai titoli ottenuti da chi ha terminato i percorsi prima dei decreti attuativi o per gli studenti in formazione.

Pertanto, in attesa dell'istituzione dei corsi universitari pertinenti (i cui processi di organizzazione potrebbero richiedere diverso tempo) ed a tutela del diritto allo studio dei discenti, i corsi in essere continueranno ad essere svolti almeno fino a nuove e chiare indicazioni da parte dei ministeri competenti.

La presente costituisce informativa alla luce dello stato della normativa vigente.